

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. 24 del 4 agosto 2009

DGR n. 514 del 9 marzo 2012

AMPLIAMENTI

TIPOLOGIE DI EDIFICI AMMESSI

Edifici residenziali anche in zona agricola

Edifici non residenziali (con esclusione di quelli industriali)

BONUS (%) PER L'AMPLIAMENTO

+ 20%

POSSIBILITA' DI CREARE NUOVE UNITA' IMMOBILIARI

si

REQUISITI ENERGETICI E SISMICI

In base all'ampliamento è richiesto il mantenimento delle prestazioni energetiche preesistenti o il loro miglioramento.

Richiesto il rispetto della normativa anti sismica.

CONDIZIONI per interventi

- il titolo abilitativo edilizio deve essere stato acquisito entro il 31/12/2008
- è necessario il rispetto della normativa sulla stabilità degli edifici e ogni altra normativa tecnica;
- è obbligatorio il rispetto delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali;
- gli interventi possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente;
- consentito il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG;
- sono ammessi interventi riguardanti unità immobiliari con destinazioni d'uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata nell'ambito delle destinazioni previste dal PRG per la medesima zona;
- gli interventi su unità immobiliari di pregio possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio;
- le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste;

- gli interventi che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga agli artt. 39 e 40 LR 11/1998 purchè sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni;
- gli interventi su edifici adibiti ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.

ULTERIORI PREVISIONI

Non è ammessa la cumulabilità tra categorie di interventi.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

TIPOLOGIE DI EDIFICI AMMESSI

Edifici residenziali anche in zona agricola

Edifici non residenziali (con esclusione di quelli industriali)

Realizzati prima del 31/12/1989

BONUS (%) PER DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE

+ 35%

+45 % per interventi realizzati nell'ambito dei seguenti strumenti urbanistici attuativi:

- piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata (art. 49 della l.r. 11/1998);
- piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica (art. 50 della l.r. 11/1998);
- programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio (art. 51 della l.r. 11/1998).

REQUISITI ENERGETICI E SISMICI

Richiesto il miglioramento energetico

CONDIZIONI per interventi

Richiesto l'utilizzo di criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio dell'e risorse energetiche o idriche

ULTERIORI PREVISIONI

Non è ammessa la cumulabilità tra categorie di interventi previsti dalla LR 24/2009

ESCLUSIONI

Gli interventi non sono ammessi su:

- unità immobiliari anche parzialmente abusive;
- aree demaniali o vincolate ad uso pubblico;
- aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
- unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del Dlgs 42/2004;
- unità immobiliari classificate come monumento o documento nonché, limitatamente a quelli di demolizione e ricostruzione, su quelle classificate di pregio;
- unità immobiliari poste nelle zone di tipo A.

ONERI

Il contributo di costruzione è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.

Per gli interventi soggetti a SCIA non è dovuto alcun onere.

Il contributo di costruzione è ridotto del 50% per l'abitazione permanente o principale.

Sono previste riduzioni/esenzioni del contributo per gli interventi che utilizzano in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportano un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio.

- Riduzione pari al 50%, qualora un'unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, della l.r. 24/2009, raggiunga almeno la classe Bsa;
- Riduzione pari al 50%, qualora un'unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 24/2009 raggiunga almeno la classe Asa.
- Nel caso in cui, a seguito degli interventi siano integralmente rimosse dagli edifici le coperture di materiali contenenti amianto (MCA) il contributo non è dovuto per l'intervento complessivo.
- Sono altresì esenti dal contributo gli ampliamenti delle parti residenziali funzionali alle aziende agro-silvo-pastorali.

TITOLO ABILITATIVO

Senza scadenza

SCIA per gli ampliamenti di edifici destinati ad abitazione permanente o principale.
Permesso di costruire

NOTE

La LR n. 24/2009 emanata anche in attuazione dell'Intesa Stato Regioni del 1° aprile 2009 non ha previsto un termine di scadenza entro il quale ammettere le domande di intervento.